

N. 125


ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e 3, comma 4,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 dicembre 2014)



Il Ministro della Giustizia

4/2-79



ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale concernente: "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247."

- 2 DIC. 2014

Andrea Orlando

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione Illustrativa

Il presente intervento normativo dà attuazione all'articolo 3, comma 4, della legge n. 247 del 2012, che dispone che «il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia».

L'intervento normativo prevede che il codice deontologico e i suoi aggiornamenti, che, a norma degli articoli 3, comma 4, e 65 della predetta legge n. 247 del 2012 sono emanati, in via generale, dal Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli degli ordini circondariali ed entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' previsto, in via transitoria (art. 65), che entro un anno dall'entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2012, il CNF provveda all'emanazione del codice deontologico una volta sentiti non soltanto gli ordini forensi circondariali, ma anche la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Con il presente intervento regolamentare si prevede che il codice deontologico e i relativi aggiornamenti siano inseriti nell'area pubblica (perché devono essere resi accessibili a chiunque a norma del citato art. 3, comma 4) non soltanto dei siti internet del CNF e degli ordini circondariali, coinvolti nel procedimento generale di emanazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) della legge n. 247 del 2012, ma anche in quella del sito internet della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in quanto si è ritenuto opportuno assicurare la massima conoscibilità al pubblico del contenuto delle disposizioni deontologiche ivi previste.

E', infine, prevista la clausola d'invarianza finanziaria.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Referente UL Giustizia:

Massimo Orlando e Carmelo Barbieri

magistrati addetto Ufficio legislativo Ministero della giustizia
(06/68852761 - 06.68852590)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’intervento normativo è espressamente previsto da una norma primaria (art. 3 della legge 247/2012) ed è coerente con il programma di Governo di fare massimo ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Sino ad oggi, nessuna norma prevedeva la pubblicità del codice deontologico forense.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il regolamento attua l’art. 3 della legge 247/2012 e non interferisce con altre disposizioni normative vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell’intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L’intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'oggetto del provvedimento non si presta ad una valutazione secondo criteri di comparazione giuridica.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è fatto ricorso alla tecnica della novella, trattandosi di materia non ancora interessata da regolazione secondaria.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, perché il Ministero della giustizia, quale autorità vigilante, può chiedere in ogni momento al CNF, alla Cassa Forense e agli ordini territoriali il numero di accessi all'area web dedicata alla pubblicazione del codice deontologico e alle altre informazioni eventualmente necessarie.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Referenti UL Giustizia: Carmelo Barbieri e Massimo Orlando
magistrati addetto Ufficio legislativo Ministero della giustizia
(06.68852590 - 06/68852671)

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il presente regolamento dà attuazione all’art. 3, comma 4, della legge 247/2012, al fine di disciplinare le forme di pubblicità del codice deontologico forense e in tal modo garantirne la massima diffusione.

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.

L’obiettivo è quello di garantire la massima conoscibilità, da parte di tutti gli operatori economici e non e quindi da parte dei potenziali clienti, dei doveri deontologici degli avvocati.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR

L’efficacia dell’intervento sarà verificata attraverso l’acquisizione, da parte del Ministero della giustizia come autorità vigilante, del numero di accessi all’area web dei siti su cui il regolamento prevede che abbia luogo la pubblicazione del codice deontologico (e cioè sui siti del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli dell’ordine territoriale).

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

CNF, Cassa forense, ordini territoriali forensi, avvocati, cittadini e imprese.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTI

Nel corso dell’istruttoria AIR, si è ritenuto di consultare il CNF, che ha espresso il proprio parere privo di osservazioni critiche.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

L’intervento regolatorio è necessario perché imposto da disposizione primaria e, comunque, per adeguare le fonti di conoscibilità del codice deontologico alle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Si è riscontrata la carenza di alternative concretamente praticabili, tenuto conto che la rete Internet costituisce oggi il veicolo in grado di garantire la possibilità di reperire le informazioni con la massima celerità ed economicità

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

L'opzione regolatoria non comporta svantaggi di sorta né oneri amministrativi in capo alle P.M.I..

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Anche le micro, piccole e medie imprese, come la generalità dei cittadini, potranno agevolmente reperire le informazioni sugli obblighi deontologici dell'avvocato.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

Possono incidere sull'attuazione dell'intervento regolatorio la tempestività degli eventuali, successivi aggiornamenti del codice deontologico e l'evidenza che verrà assegnata all'area web dedicata al codice medesimo, da parte dei gestori dei siti stessi-

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La pubblicità del codice deontologico renderà più agevole, alle imprese e ai cittadini, valutare la correttezza dei comportamenti degli avvocati.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

CNF, Cassa forense, ordini territoriali forensi, Ministero della giustizia quale autorità vigilante.

- B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**
Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché l'intervento è di per sé volto a garantire la pubblicità del codice deontologico.
- C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**
Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.
- D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**
Non solo previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.
- E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**
A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale sarà preso in esame il numero degli accessi alle pagine web che ospiteranno il codice deontologico.

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo è pienamente compatibile con le opzioni di fondo che governano la disciplina europea, perché è teso ad aumentare il numero e la qualità delle informazioni offerte al mercato.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Con riferimento allo schema del Decreto del Ministro della giustizia concernente il regolamento di cui all'oggetto, si tramette l'unita nota tecnica.

Il Coordinatore dell'Ufficio

Massimiliano Micheli



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO**

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

RELAZIONE TECNICA

E’ stato esaminato lo schema di Decreto del Ministro della Giustizia concernente il “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico emanato dal Consiglio nazionale forense” e, al riguardo, si fa presente che non si ravvisano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 26 settembre 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del _____;

Adotta il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art.2

Modalità per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando l'entrata in vigore fissata dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì

Il Ministro della giustizia

Visto il Guardasigilli

POSTA UFFICIO

PC

Da: "CNF Affari generali - PEC" <affarigenerali@pec.cnf.it>
A: <segreteria.ministro@giustizia.it>
Cc: <centrocifra.gabinetto@giustizia.it>; <centrocifra.gabinetto@giustiziacerit.it>; <archivio.legislativo@giustiziacerit.it>; "Uff. Legislativo Segr. Part." <segrpart.legislativo@giustizia.it>
Data invio: venerdì 17 ottobre 2014 10.56
Allega: parere CNF 7-10-2014 sullo schema di decreto relativo alle forme di pubblicità del codice deontologico e succ agg..pdf
Oggetto: Parere CNF 7 ottobre 2014 sullo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti"

URGENTE

A S.E.
il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, On. Andrea Orlando

e, per conoscenza:

- *Ill.mo* Capo di Gabinetto, Dott. Giovanni Melillo
- *Ill.mo* Capo dell'Ufficio Legislativo, Dott. Domenico Carcano

17-79
Andrea Orlando
[Signature]
17 OTT. 2014


OGGETTO : Parere CNF 7 ottobre 2014 sullo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio Nazionale Forense, a norma dell'art.3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. prof. Guido Alpa, mi incarica di trasmettere l'unito parere reso da questo Consiglio nella seduta amministrativa tenutasi il 26 settembre 2014, sullo schema di d.m. in oggetto indicato.

Con i migliori saluti
Per ezio germani, anna mochi



Consiglio Nazionale Forense
Affari Generali
- ezio germani -
tel. 06.977488 - fax: 06.97748829



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Numero di protocollo : ANM17/10/14.019483U

**Schema di decreto del Ministro della giustizia recante
«Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del
codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio Nazionale Forense,
a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»**

Il parere del Consiglio nazionale forense
(Roma, 7 ottobre 2014)



Consiglio nazionale forense



Il Consiglio nazionale forense,

- visto l'art. 3, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, ove è previsto che "il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
- visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, che disciplina il procedimento di adozione dei regolamenti ministeriali, in combinato disposto con i commi 1 e 4 dello stesso articolo;
- visto lo schema di decreto del Ministro della giustizia recante «Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio Nazionale Forense, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 pervenuto a questo Consiglio in data 3 ottobre 2014»;
- sentito il Relatore, Cons. Avv. Andrea Mascherin, Consigliere Segretario di questo Consiglio;
- considerato che lo schema di decreto ministeriale costituisce puntuale attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

OSSERVA IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

L'art. 3, comma 4, della legge 247/2012, con riferimento alle modalità di pubblicazione del codice deontologico forense e dei suoi aggiornamenti, nonché delle condizioni per renderli accessibili a chiunque, richiama la previsione di cui all'art. 17, comma 3, della legge 400/1988, che disciplina in via generale il procedimento di adozione dei regolamenti ministeriali. Non viene richiamato lo speciale procedimento, disciplinato dall'art. 1, comma 3 della legge 247/2012, per l'adozione dei regolamenti ministeriali di attuazione della riforma professionale forense, che contempla il necessario coinvolgimento degli ordini territoriali e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nonché delle commissioni parlamentari competenti.

Il riferimento diretto all'art. 17, comma 3, della legge 400/1988, comporta l'osservanza della disciplina generale che, ai sensi del quarto comma della stessa norma, richiede unicamente il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione del provvedimento da parte della Corte dei conti, nonché la pubblicazione del regolamento in Gazzetta ufficiale.

Questo Consiglio ritiene pertanto di non dover procedere alla previa consultazione di ordini territoriali ed associazioni forensi, in quanto non richiesto dalla legge. Allo stesso tempo non si ritiene necessario che il Ministero trasmetta lo schema di decreto alle Camere, in quanto la legge non richiede che queste esprimano alcun parere sullo specifico schema di provvedimento.

Tanto sopra anche al fine di accelerare l'adozione del presente decreto e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del codice deontologico forense, approvato da questo Consiglio nella seduta amministrativa del 31 gennaio 2014, così come previsto dall'art. 3, comma 4, secondo periodo della legge 247/2012.

Appare pertanto opportuno, al fine di accelerare il procedimento di adozione del regolamento ed ai sensi delle previsioni di cui all'art. 17, comma 3, della legge 400/1988, eliminare dalla premessa dello schema di decreto la seconda ("Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n.2 47") e la sesta alinea ("Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti").


Alla luce delle presenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione in via definitiva dello schema di decreto in oggetto, con le osservazioni che precedono.

Roma, 7 ottobre 2014

Il Segretario
Avv. Andrea Mascherin


Il Presidente
Prof. Avv. Guido Alpa




POSTA UFFICIO

Da: "Per conto di: affarigenerali@pec.cnf.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
A: <segreteria.ministro@giustizia.it>
Cc: <centrocifra.gabinetto@giustizia.it>; <centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it>;
<archivio.legislativo@giustiziacert.it>; "Uff. Legislativo Segr. Part."
<segrpart.legislativo@giustizia.it>
Data invio: venerdì 17 ottobre 2014 10.56
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Parere CNF 7 ottobre 2014 sullo schema di decreto del Ministro de Giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità de codice deontologico e dei suoi aggiornamenti"

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/10/2014 alle ore 10:56:28 (+0200)

il messaggio "Parere CNF 7 ottobre 2014 sullo schema di decreto del Ministro della Giustizia rec: "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico dei suoi aggiornamenti""

è stato inviato da "affarigenerali@pec.cnf.it"

indirizzato a:

centrocifra.gabinetto@giustizia.it

segreteria.ministro@giustizia.it

segrpart.legislativo@giustizia.it

archivio.legislativo@giustiziacert.it

centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec228.20141017105628.24201.02.3.210@sicurezzapostale.it



P 4/2-75
P. M. C. C.
WA



n_dg.LEG.17/11/2014.0010104.E

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

19 NOV. 2014

N. *3558/2014*

Roma, addì *17 NOV. 2014*

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
2118/2014, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

**REGOLAMENTO CONCERNENTE
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
FORME DI PUBBLICITÀ DEL
CODICE DEONTOLOGICO E DEI
SUOI AGGIORNAMENTI EMANATI
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, A NORMA
DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4,
DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012,
N. 247**

Segretario Generale

Allegati N. _____
.....

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

3500/2014
Numero ____/____ e data 17 NOV. 2014



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 novembre 2014

NUMERO AFFARE 02118/2014

OGGETTO:

Ministero della giustizia ufficio legislativo.

Schema decreto Ministro della Giustizia recante “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

LA SEZIONE

Vista la relazione, trasmessa con nota prot. Leg. 0009278.V del 23/10/2014, pervenuta il giorno 24 ottobre 2014, con la quale il Ministero della Giustizia (Ufficio Legislativo) ha chiesto il parere indicato in oggetto;

Richiamato in fatto quanto espone la referente Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

Premesso:

Con la relazione indicata in epigrafe, pervenuta il 24 ottobre 2014, il Ministero della Giustizia richiede il parere di competenza di questo Consiglio in ordine al decreto ministeriale in oggetto.

Con la stessa nota di trasmissione, alla quale sono allegati “le relazioni di rito” ed “il parere del Consiglio Nazionale forense reso in data 26 settembre 2014”, il Ministero della Giustizia rappresenta che il Consiglio Nazionale forense ha espresso il convincimento che per l'adozione del regolamento “de quo” non occorra seguire l'iter procedimentale previsto dall'art. 1, c. 3, della L. 247/2012 e, quindi, che non sia necessario acquisire il parere delle Commissioni parlamentari e chiede espressamente, anche sul punto, l'avviso di questo Consiglio.

Riguardo allo schema di decreto all'esame della Sezione l'amministrazione riferisce che:

- l'intervento normativo dà attuazione all'art. 3, comma 4, della legge n. 247 del 2012 (di cui riporta testualmente le disposizioni);
- che a norma degli artt. 3, comma 4, e 65 della predetta legge n. 247 del 2012, il Codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono emanati, in via generale, dal Consiglio nazionale forense, sentiti i Consigli degli ordini circondariali ed entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che il

richiamato art. 65 prevede, in via transitoria, che entro un anno dall'entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2012, il CNF provveda all'emanazione del codice deontologico una volta sentiti non soltanto gli Ordini forensi circondariali, ma anche la Cassa nazionale di presidenza e assistenza forense;

– che con il presente intervento regolamentare si prevede che il codice deontologico e i relativi aggiornamenti siano inseriti nell'area pubblica per essere resi accessibili a chiunque, a norma del citato art. 3, comma 4), non soltanto nei siti internet del CNF e degli ordini circondariali, coinvolti nel procedimento generale di emanazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera d) della legge n. 247 del 2012, ma anche in quella del sito internet della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ritenendosi opportuno assicurare la massima conoscibilità al pubblico del contenuto delle disposizioni deontologiche ivi previste;

– che, infine, è prevista la clausola d'invarianza finanziaria.

Sullo schema di decreto ministeriale in esame, oltre alle relazioni di rito allegate alla nota ministeriale di trasmissione, risulta acquisito il parere del C.N.F. il quale, nella seduta tenutasi il 26 settembre 2014, non ha formulato osservazioni critiche, rilevando che lo schema in discorso "... costituisce puntuale attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247 rappresentando, tuttavia, in relazione al procedimento di adozione del regolamento, di aver ritenuto di non dover procedere alla previa consultazione di ordini territoriali ed associazioni forensi,

in quanto non richiesto dalla legge ...” e che allo stesso tempo, “non si ritiene necessario che il Ministero trasmetta lo schema di decreto alle Camere, in quanto la legge non richiede che queste esprimano alcun parere sullo specifico schema di provvedimento”.

Ha suggerito, quindi, al fine di accelerare il procedimento di adozione del regolamento ed ai sensi delle previsioni di cui all’art. 17, comma 3, della L. 480/1988, di eliminare dallo schema di decreto “... la seconda (“Visto l’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”) e la sesta alinea (“Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti”)”.

Il Consiglio Nazionale Forense ha, conclusivamente, espresso parere favorevole all’adozione in via definitiva dello schema di decreto in oggetto, con le osservazioni testé riassunte.

Considerato:

Lo schema di regolamento adottato col decreto ministeriale in esame, disciplinante le modalità di pubblicazione e di accessibilità a chiunque del Codice deontologico relativo all’esercizio della professione forense, di cui all’art. 3, comma 3 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, è composto di n. 3 articoli recanti in rubrica, rispettivamente:

Art. 1 “Oggetto del regolamento”;

Art. 2 “Modalità per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti”;

Art. 3 “Clausola di invarianza finanziaria”.

All’art. 1, alle parole “Consiglio nazionale forense”, appare opportuno aggiungere, sostituito il “punto” al termine delle stesse con la “virgola”, le parole “... ai sensi di quanto disposto all’art. 3, comma 4, della L. 31 dicembre 2012, n. 247”;

All’art. 2 si suggerisce di eliminare il secondo periodo del comma 1, aggiungendo alle parole conclusive del primo periodo “ordini forensi circondariali ...” previa apposizione di virgola in luogo del punto, le parole “... ferma restando l’entrata in vigore fissata dall’art. 3, comma 4, secondo periodo, della L. 31 dicembre 2012, n. 247.”

Non si ritiene, per il resto, dover formulare osservazioni in merito alle forme di pubblicità ritenute dall’Amministrazione idonee a favorire la più ampia diffusione e conoscenza del Codice deontologico e dei suoi aggiornamenti, richiesta dall’art. 35 c. 1 lett. d) della L. 247/2012, essendo la relativa determinazione rimessa al prudente apprezzamento del Ministero della Giustizia.

Per quanto attiene al quesito relativo alla necessità di acquisire o meno il parere delle Commissioni parlamentari, (peraltro formulato solo con la lettera di trasmissione della relazione ministeriale vistata dal Ministro in data 23 ottobre 2014 – che alla stessa non fa riferimento alcuno –), si ritiene necessario che il Ministero trasmetta lo schema di decreto alle Commissioni parlamentari in quanto il regolamento in questione risulta essere anch’esso attuazione della fonte legislativa primaria, rappresentata dall’art. 3 della L. 31.12.2012

n. 247, che espressamente prevede che “Gli schemi di regolamento sono trasmessi alle Camere ...”.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Carlo Visciola

Carlo Visciola

IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi

Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

Maria Luisa Salvini